

## **TI\_GERICHTE 35.2025.48 vom 18. August 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-08-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2025.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2025.48)

FR: TI\_GERICHTE 35.2025.48 du 18 août 2025

IT: TI\_GERICHTE 35.2025.48 del 18 agosto 2025

### **Regeste**

Assicurata viene punta da un insetto con conseguente infezione. Discussa l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia da parte di un infettivologo)

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C\_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell'evento annunciatole nel dicembre 2024, oppure no. Occorre immediatamente rilevare che nessuno pretende che nel caso di specie possa trovare applicazione l'art. 6 cpv. 2 LAINF (lesione parificata ai postumi d'infortunio). Ciò è corretto posto che l'assicurata non ha presentato una delle lesioni esaustivamente elencate nella lista prevista da quella disposizione. Il TCA deve quindi esaminare se l'evento occorso il 27 novembre 2024 configura, o meno, un infortunio ai sensi di legge. 2.3. L'art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali. 2.4. L'art. 4 LPGGA così definisce l'infortunio: " È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte" . Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: " - l'involontarietà - la repentinità - il danno alla salute (fisica o psichica) - un fattore causale esterno - la straordinarietà di tale fattore" (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51). Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. 2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176). Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituati. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a). 2.6. Secondo la giurisprudenza, un danno alla salute causato da un'infezione costituisce di principio una malattia. Tuttavia, un'infezione può avere un carattere infortunistico allorquando i germi patogeni sono penetrati

nell'organismo attraverso una ferita o una piaga di origine infortunistica. In quel caso, è necessario che l'esistenza di una ferita di origine infortunistica sia stata ben accertata e che l'entrata dei germi o dei batteri attraverso un'altra via possa essere ritenuta improbabile. Non basta che l'agente patogeno abbia potuto penetrare nel corpo umano attraverso delle piccole abrasioni, graffi o escoriazioni banali e prive di significato come ne accadono quotidianamente. La penetrazione nell'organismo deve essersi prodotta attraverso una lesione determinata o perlomeno in circostanze tali da rappresentare un fatto tipicamente "infortunistico" e riconoscibile come tale (cfr. DTF 150 V 229 consid. 4.1.2). Ciò viene di regola riconosciuto in caso di morsi o di punture di animali (ad esempio api, vespe, calabroni), nella misura in cui non si tratti di un evento definibile come quotidiano (come è il caso ad esempio delle punture di zanzara) (cfr. DTF 129 V 402 consid. 4.1; 122 V 235 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Basler Kommentar UVG – I. Hofer, art. 6 n. 42; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 228 s.). In una sentenza 35.2024.69 del 30 dicembre 2024, confermata dal TF con pronunzia 8C\_81/2025 del 15 aprile 2025, ha concluso che non era stato dimostrato a sufficienza che il danno alla salute (infezione ad un dito della mano destra) fosse imputabile al morso di un ragno. La Commissione ad hoc sinistri LAINF ha emanato delle raccomandazioni per l'applicazione della LAINF e dell'OAINF. Nella versione in vigore a far tempo dal 23 marzo 2018, la raccomandazione n. 02.1990 intitolata "Punture d'insetti, encefalite conseguente a puntura di zecca e malattie professionali" prevede che le punture e i morsi d'insetti, quali vespe, api, ragni, calabroni e zecche, vanno considerati degli infortuni, posto che essi costituiscono degli eventi che comportano un fattore esterno straordinario e che possono provocare delle intossicazioni o delle infezioni. Per contro, le punture di zanzara non adempiono i criteri necessari alla nozione d'infortunio in quanto quegli insetti s'incontrano frequentemente e in generale ognuno è tenuto a considerare le infestazioni di zanzare e le loro punture ovunque si trovi. Il criterio del fattore esterno straordinario fa dunque difetto. 2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure contraddittorie circa lo svolgimento dell'evento, che non consentono di rendere verosimile l'esistenza di un infortunio, l'assicurazione non è tenuta a prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b). D'altro canto, il giudice delle assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della verosimiglianza preponderante, deve ritenere un fatto provato, soltanto quando è convinto della sua esistenza. La sola possibilità che un determinato fatto si sia potuto realizzare non è sufficiente, anzi dev'essere data per accertata la dinamica, che fra molte, sia la più verosimile (DTF 126 V 353 consid. 5b; STF 8C\_666/2015 del 17 maggio 2016 consid. 3 e i riferimenti ivi citati). 2.8. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito all'evento all'origine dell'infezione che ha colpito l'arto inferiore destro dell'assicurata, constata che, a margine della prima consultazione presso il Servizio di PS dell'Ospedale \_\_\_\_\_, tenutasi il 9 dicembre 2024, i sanitari hanno posto la diagnosi di "cellulite arto inferiore destro su puntura di insetto" (la cellulite è un'infezione batterica acuta della cute e del tessuto sottocutaneo causata nella maggior parte dei casi da streptococchi o stafilococchi - cfr. il sito web msdmanuals.com). Dal relativo referto risulta che in quell'occasione l'insorgente ha dichiarato in particolare che da circa 4 giorni era intervenuto un peggioramento locale al

ginocchio destro, “sede di puntura di insetto verosimilmente avvenuta mentre si trovava nelle Filippine (tornata 01.12.24).”. All’esame clinico dell’apparato locomotorio, la dott.ssa \_\_\_\_\_, sostituto Capoclinica, ha refertato, all’arto inferiore destro, un “edema ed arrossamento cutaneo estesi a tutto il terzo prossimale di gamba, soprattutto attorno a piccola puntura sottopattellare, molto dolorabile, senza deficit distali .”. L’esame ecografico dei tessuti molli ha evidenziato una piccola raccolta di ca. 15 mm, sottocutanea, verosimile ascesso, tessuto circostante con imbibizione del grasso sottocutaneo, compatibile con erisipela (doc. 13). Rispondendo alle domande poste dall’amministrazione, RI 1 ha dichiarato in particolare che l’evento in discussione è accaduto il 27 novembre 2024 mentre si trovava in vacanza nelle \_\_\_\_\_, che si è trattato della “puntura di un insetto mentre si camminava lungo la strada”, che non è successo nulla di particolare e che i disturbi sono apparsi da subito, con grave peggioramento nella giornata di domenica 8 dicembre 2024 (doc. 14). In sede di opposizione alla decisione formale del 27 gennaio 2025, mediante la quale l’assicuratore convenuto aveva negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge in quanto “... nel caso in esame, in base alle sue dichiarazioni e in base alla documentazione medica, risulta che è stata punta da un insetto senza che sia stato possibile stabilire di che insetto si trattasse malgrado le varie indagini. Di conseguenza non risulta esserci stato un fattore esterno e straordinario: (...).” (doc. 20), la ricorrente ha sostenuto che in concreto è dimostrata la puntura di un insetto, rispettivamente che non è plausibile che questo insetto fosse una zanzara, tenuto conto che ha avvertito immediatamente dolore, che non ha invece mai avvertito prurito e che durante la vacanza ha adottato tutte le precauzioni per proteggersi dalle punture di zanzara (cfr. doc. 21). Le medesime obiezioni sono state in sostanza riproposte nel ricorso interposto contro la decisione su opposizione (cfr. doc. I). Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, la correttezza della decisione su opposizione impugnata. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che non è contestato il fatto che l’assicurata sia stata punta alla gamba destra da un insetto. Del resto, come visto, in occasione della prima consultazione presso il PS dell’\_\_\_\_\_, i sanitari hanno refertato proprio la presenza di una “piccola puntura sottopattellare” e hanno poi formulato la diagnosi di “cellulite arto inferiore destro su puntura di insetto ” (doc. 13). D’altro canto, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato, in maniera lineare e costante, di aver risentito dolore immediatamente dopo essere stata morsa, di non aver mai avvertito prurito e di essersi sempre protetta contro le punture di zanzara durante la vacanza. Tali circostanze fanno apparire come a prima vista plausibile che l’insorgente possa essere stata punta da un insetto diverso da una zanzara. Questa ipotesi doveva essere approfondita dall’assicuratore infortuni, non essendo sufficiente al riguardo – come invece fatto dall’amministrazione – limitarsi a indicare che spettava all’assicurata apportare le relative prove (in merito all’applicazione dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, cfr. la STF 8C\_580/2024 del 9 luglio 2025). Ora, ricordato che, secondo la giurisprudenza e la dottrina citate in precedenza, la puntura di un insetto viene di principio considerata infortunio, fatta eccezione per quella di zanzara (cfr. supra, consid. 2.6.) e, d’altro canto, non potendo a priori escludere che un approfondimento specialistico possa fornire elementi utili a definire, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, applicabile usualmente nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, il tipo di insetto all’origine dell’infezione presentata dall’assicurata, secondo il TCA, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché, dopo aver acquisito le risultanze degli esami colturali di

cui si fa accenno nel referto 12 dicembre 2024 dell'Ambulatorio di medicina di famiglia dell' \_\_\_\_\_ (doc. A5), disponga un approfondimento esterno a cura di un infettivologo. In seguito, facendo capo alle risultanze degli accertamenti esperiti, l'amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito all'esistenza di un infortunio ai sensi di legge. 2.9. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.). Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

## **E. 29**

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.